

COMUNE DI BARESSA

Provincia di Oristano

AREA SOCIALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Is Tellaias 6 CAP 09090 TEL 070/930049 FAX 070/930118

P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959

e-mail: servizisociali@comune.baressa.or.it

posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.baressa.or.it

**CAPITOLATO SPECIALE
DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D,LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E SS.MM.II.
PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO E DOMICILIARE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016
CIG Z6917BCB12**

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo scolastico e domiciliare in favore di minori residenti nel territorio del Comune di Baressa per l'anno scolastico 2015 / 2016 e comprende:

- A) Servizio educativo scolastico rivolto ad alunni della scuola dell'infanzia. Sono destinatari del servizio gli alunni segnalati dall'istituto scolastico e residenti nel Comune.
- B) Servizio educativo domiciliare che consente ai soggetti destinatari di ricevere nel proprio ambiente di vita il sostegno necessario a migliorare la qualità dell'esistenza e delle relazioni, attraverso forme di intervento flessibili ed adatte alle personali esigenze individuali e familiari.

Il presente capitolato è disposto in conformità alle finalità e agli obiettivi indicati dalla Legge Quadro 8 novembre 2000 n. 328 e dalla Legge della Regione Sardegna n. 23 del 23.12.2005 per l'attuazione di un sistema integrato di servizi alla persona.

Il Comune di Baressa, in attuazione dell'art. 13 comma 3 della legge 104/92 e della lett. c dell'art. 139 del D.Lgs. n° 112/98, garantisce il servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili, al fine di favorire la loro autonomia personale e facilitare i processi relazionali all'interno dei contesti scolastici di riferimento.

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto del presente capitolato, del Progetto tecnico e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà la gara, del contratto da stipulare tra le parti e della normativa vigente in materia.

ART. 2 FINALITÀ

Le finalità che si intendono perseguire con il servizio educativo scolastico e domiciliare sono le seguenti:

- a) prevenzione del disagio ed integrazione sociale;
- b) consulenza e sostegno alla famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- c) migliorare la qualità della vita dell'alunno diversamente abile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- d) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

- e) promuovere una reale integrazione dell'alunno diversamente abile all'interno dei diversi cicli scolastici;
- f) promuovere e sviluppare le potenzialità del minore nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- g) favorire la socializzazione e l'integrazione del minore, curando la partecipazione ed il coinvolgimento dello stesso nelle attività scolastiche, ludiche, ricreative, culturali e sportive.

L'assistenza specialistica garantita dal Comune non può quindi essere standardizzata o codificata ma efficacemente e funzionalmente diversificata, orientata a soddisfare i bisogni individuali dell'alunno in base al PEI (Progetto Educativo Individualizzato).

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio i minori residenti a Baressa frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo che necessitano di interventi educativi valutati funzionali e opportuni dall'équipe socio educativa, in collaborazione con la Neuropsichiatria, al fine di garantire ai suddetti minori un miglioramento dell'integrazione scolastica e sociale.

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività si svolgeranno principalmente presso la Scuola dell'Infanzia di Sini ed il domicilio dei minori destinatari dei servizi, residenti nel Comune di Baressa.

Per quanto concerne nello specifico il servizio educativo scolastico, in occasione di particolari iniziative didattiche organizzate dalla scuola, da svolgersi al di fuori dell'istituto scolastico, potrà essere valutato il supporto alle attività degli operatori addetti all'assistenza purché sia presente il personale docente. Gli interventi, pertanto, potranno svolgersi:

- 1) in classe, quando l'alunno necessita di supporto pratico-funzionale per poter eseguire l'attività svolta dall'insegnante di classe;
- 2) durante attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente, di gite d'istruzione secondo modalità da concordare, purché organizzate in base alla programmazione dei competenti organi collegiali.

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio decorre dall'affidamento e si concluderà nel mese di Giugno 2016 secondo la data definita dal calendario scolastico regionale e dall'Istituto scolastico.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto.

In caso di razionalizzazione dei servizi e di accorpamento a livello territoriale (P.L.U.S. o Unione dei Comuni o altri organismi) per disposizioni di legge, si darà luogo alla risoluzione del contratto di appalto anche prima della scadenza, con l'esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata A./R. e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.

ART. 6 MONTE ORE PRESUNTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Per l'affidamento del servizio in oggetto l'importo complessivo a base d'asta, soggetto ad unico ribasso, da esprimere in percentuale, in cifra assoluta ed in lettere, è di € **7.987,14** + IVA al 4% se dovuta (€ 8.306,63 comprensivi di IVA) per l'intera durata del servizio, (oneri per la sicurezza da rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 0,00), per un totale di presunte numero 378 ore complessive.

Figura professionale richiesta	Importo orario comprensivo dei costi di gestione, Iva esclusa
Educatore professionale (livello D 2)	€ 21,13

Il valore presunto del contratto è pertanto stimato in **€. 7.987,14** (n cifre) Euro **settemilanovecentottantasette / 14** (in lettere) + IVA se dovuta.

Il suddetto importo è comprensivo di qualsiasi servizio inerente l'attività in appalto nel suo complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

Il monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni, sulla base delle richieste ed esigenze degli utenti interessati senza che ciò determini delle aspettative per la Ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria, pertanto, è obbligata per tutta la durata dell'appalto ad effettuare il servizio anche per un numero di ore minore rispetto a quello inizialmente indicato, senza alcuna variazione del prezzo orario. Saranno liquidate alla ditta le ore effettivamente svolte.

Il servizio dovrà comunque concludersi a Giugno 2016 nella data definita dal calendario scolastico regionale e dall'Istituto scolastico, anche qualora la ditta aggiudicataria non abbia raggiunto il monte ore presunto e non potrà vantare alcun diritto sulle eventuali ore non espletate.

Potrà anche verificarsi che il numero degli utenti sia pari a zero, in tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà avere alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il servizio, infatti, verrà sospeso ed immediatamente riattivato in seguito alla richiesta di eventuali nuovo utenti.

Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, il concorrente deve tenere conto dei costi della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa. Ai sensi dell'art.87, comma 4 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., a pena di esclusione, nell'offerta dovranno essere specificamente indicati i costi della sicurezza aziendale che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto, secondo le modalità indicate nel bando e disciplinare di gara.

Non si prevedono oneri per i rischi da interferenza.

ART. 7 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il Comune di Baressa liquiderà mensilmente le somme spettanti alla Ditta, a fronte delle prestazioni effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura, la quale dovrà obbligatoriamente contenere il Codice Identificativo di gara (CIG), con allegate le schede orarie di lavoro mensili individuali per ogni singolo utente ed il prospetto riepilogativo mensile.

Ai pagamenti delle fatture si provvederà mensilmente, verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione telematica del DURC da parte della stazione appaltante, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, e previa istruttoria ed attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio per le prestazioni effettuate nel mese considerato, da parte del servizio sociale del Comune di Baressa.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di acquisizione del documento al protocollo comunale, sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso.

Gli importi orari degli operatori ed il corrispettivo dell'appalto resteranno invariati per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Servizio educativo scolastico per alunni diversamente abili (Scuola dell'infanzia)

Le prestazioni degli educatori professionali incaricati saranno valutate necessariamente in relazione alle tipologie di richieste pervenute dalle scuole.

Le modalità di intervento devono essere flessibili e il più possibile personalizzate in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento e dal corpo insegnanti.

Il servizio si concretizza nell'affiancamento al singolo alunno destinatario dell'intervento da parte di un educatore professionale qualificato che, in orario stabilito e per un dato numero di ore settimanali lo affianchi nel suo percorso scolastico.

L'intervento deve essere preventivamente concordato con gli insegnanti di classe, nell'ambito del progetto educativo individualizzato che definisce per ogni alunno finalità ed obiettivi.

Gli operatori del servizio dovranno fissare momenti di incontro iniziale con il corpo docente di riferimento al fine di definire ogni progetto individualizzato che nel corso dell'anno scolastico dovrà essere monitorato e valutato.

Gli operatori riferiranno al referente dell'Amministrazione Comunale in merito all'andamento dell'intervento per iscritto con relazioni bimestrali sulle attività.

Indicativamente il personale educativo dovrà svolgere i seguenti compiti:

- 1) Partecipazione all'attuazione del piano educativo individualizzato in raccordo con l'Assistente Sociale del Comune di Baressa, con la scuola e con la famiglia; il suddetto piano dovrà definire per ogni singolo alunno finalità ed obiettivi da raggiungere e verrà monitorato e valutato nel corso dell'anno scolastico;
- 2) Costruire, in accordo con i docenti, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato;
- 3) Partecipare alle riunioni di équipe dei GLH operativi organizzate dalla scuola;
- 4) Collaborare con l'autorità scolastica, i docenti ed il personale ausiliario;
- 5) Facilitazione delle relazioni fra l'alunno e il suo gruppo classe;
- 6) Ausilio nella comunicazione e nella socializzazione con attività idonee ad entrare in contatto con gli altri componenti la classe, compresi gli stessi insegnanti;
- 7) Facilitare l'adattamento dei bambini a tutte le sollecitazioni dell'ambiente classe, con strumenti professionali idonei e confacenti ad ogni singolo bambino;
- 8) Ausilio nell'orientamento nello spazio classe e nel movimento finalizzato;
- 9) Comprensione e decodifica di linguaggi propri e specifici di ogni bambino beneficiario del servizio;
- 10) Assistenza durante i viaggi di istruzione, visite guidate ed ogni altra attività extracurricolare organizzata dalla scuola (preventivamente concordate con l'Ufficio Servizi Sociali).

Servizio educativo domiciliare

Il Servizio Educativo domiciliare viene prestato prevalentemente presso il domicilio dell'utente con lo scopo di stimolare l'acquisizione e/o il potenziamento delle competenze scolastiche, sviluppare l'autostima e l'autonomia personale, coinvolgere il destinatario dell'intervento in attività di aggregazione sociale e culturale, realizzando così un complessivo miglioramento della qualità della vita del destinatario.

Gli operatori dovranno altresì, se necessario, partecipare alle riunioni di équipe organizzate dalla scuola frequentata dai minori destinatari del servizio e collaborare con i docenti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/familiari o degli insegnanti saranno oggetto di opportune verifiche da parte del servizio sociale del Comune.

ART. 9 ORARIO E COPERTURA DEL SERVIZIO

Gli orari di lavoro degli operatori previsti dal presente appalto si dovranno articolare nei giorni feriali e saranno definiti in relazione alle esigenze particolari espresse dal singolo caso.

L'ora prestata s'intende di 60 minuti, al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere il luogo di esecuzione del servizio.

Relativamente al servizio educativo scolastico, questo verrà espletato secondo il calendario scolastico della singola scuola dove l'educatore professionale effettua l'intervento. Gli orari devono essere necessariamente stabiliti di comune accordo con la scuola e la famiglia. Gli educatori non devono prestare servizio qualora i minori seguiti risultino assenti; se l'assenza è improvvisa e gli operatori non siano stati preventivamente avvisati sarà riconosciuta alla ditta il pagamento soltanto della prima ora.

ART. 10 PERSONALE

La ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio educativo scolastico e domiciliare dovrà essere impiegate le seguenti figure professionali:

- **Educatori professionali (Categoria D2** in base al CCNL per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio sanitario o equivalenti) **in possesso della Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equipollente riconosciuto dalla RAS**, con esperienza lavorativa in servizi educativi scolastici e/o domiciliari in favore di minori per conto di Pubbliche Amministrazioni di almeno di **n. 24 (ventiquattro) mesi, anche non consecutivi**, e nell'ambito di questa, esperienza lavorativa di **almeno 6 mesi con minori affetti con ritardo dello sviluppo psicomotorio e almeno 6 mesi con minori affetti da D.S.A.** (disturbi specifici dell'apprendimento), automunito ed in possesso di patente B.

Qualora il minore sia destinatario sia del servizio educativo scolastico sia di quello domiciliare, il medesimo educatore lavorerà sia presso il domicilio degli utenti sia presso l'istituto scolastico.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con un numero di operatori adeguato a garantire gli orari di servizio richiesti secondo le modalità concordate dal Servizio Sociale Professionale con la famiglia,

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali, prima dell'avvio del servizio, nominativo dell'/degli educatore/i professionale/i dei quali si avvarrà per l'espletamento del servizio, allegando:

- Idonea documentazione attestante il possesso della qualificazione/titolo professionale richiesti e gli anni di esperienza maturata;
- Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto dall'interessato.

L'ufficio verificherà la sussistenza dei requisiti professionali richiesti e comunicherà tempestivamente l'accettazione o eventuali osservazioni alle quali la ditta dovrà immediatamente attenersi.

Gli educatori chiamati a svolgere il servizio oggetto dell'appalto devono attenersi a quanto segue:

- rispettare scrupolosamente il segreto professionale e la riservatezza su fatti e/o informazioni relative agli alunni, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nel pieno rispetto della dignità e della autodeterminazione della persona;
- mantenere durante il servizio un comportamento corretto, collaborativo e rispettoso nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico, che in nessun modo sia pregiudizievole all'utente e all'Ente. Essi si dovranno astenersi dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza.
- rispettare il programma educativo individualizzato predisposto per ciascun alunno;
- rispettare gli orari previsti per l'intervento e non apportare modifiche all'orario di lavoro, né al calendario assegnato;
- partecipare agli incontri di programmazione e verifica con il servizio sociale e con la scuola;
- predisporre le **schede orarie di lavoro mensili individuali**, una per ciascun minore, con l'indicazione del cognome e nome, scuola o domicilio, natura delle prestazioni rese, orario di servizio giornaliero osservato, nominativo del/degli educatori preposti, eventuali rilievi e annotazioni, le quali dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dall'educatore assegnato e, rispettivamente, dagli insegnanti o dai genitori dell'alunno e vistate dal responsabile della ditta affidataria;
- predisporre un **prospetto riepilogativo mensile** riportante le ore effettivamente erogate per ogni minore nell'ambito dei servizi educativo scolastico e domiciliare;

- predisporre una **relazione bimestrale** per ogni minore in carico e sull'andamento generale del servizio, comprensiva di analisi e critiche, suggerimenti e proposte finalizzate al miglioramento dell'intervento, allo scopo di consentire al Comune la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti;
- garantire uno scambio costante di informazioni con l'Ufficio di Servizio Sociale relativamente all'andamento dell'intervento e della situazione personale e familiare e segnalare eventuali problemi rilevati durante lo svolgimento del servizio.

La Ditta deve garantire la continuità dell'intervento evitando la modifica dell'orario di lavoro e il cambio di educatori, fornendo relazione scritta bimestrale sugli obiettivi raggiunti.

Il Comune può in qualsiasi momento richiedere alla ditta la sostituzione definitiva o temporanea degli educatori rivelatosi causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

La ditta deve garantire la presa in servizio degli educatori designati. Qualora taluno degli educatori impegnati venga sostituito, definitivamente o temporaneamente, la ditta dovrà darne comunicazione tempestiva al servizio sociale reintegrando il personale necessario al servizio con altri soci o lavoratori dipendenti, regolarmente assunti, con i requisiti di cui sopra, in possesso di uguale titolo professionale e di pari esperienza lavorativa degli operatori designati per il servizio.

L'aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, perciò nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

La ditta aggiudicataria espressamente libera il Comune di Baressa da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica in ordine ai dipendenti della ditta aggiudicataria, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui il personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'espletamento del servizio, comunque addebitabili all'organizzazione dell'aggiudicatario, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

ART. 11 COMPITI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Spetta alla Ditta aggiudicataria, oltre a quanto già espressamente indicato negli altri articoli del presente capitolato:

- Garantire competenza professionale, personale qualificato ed idoneo a svolgere i compiti assegnati;
- Collaborare attivamente con il servizio sociale in tutte le fasi dell'intervento e far partecipare gli educatori impiegati agli incontri di verifica con l'assistente sociale del Comune;
- Assicurare la presenza giornaliera degli educatori, garantendo il pieno rispetto del progetto d'intervento predisposto dal servizio sociale e nel rispetto dell'esigenze dell'utente;
- Garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
- Verificare gli aspetti tecnico-operativi delle prestazioni;
- Tenere aggiornata tutta la documentazione relativa agli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
- Trasmettere mensilmente, unitamente alla fattura, le schede orarie di lavoro mensili individuali in originale, vistate dal responsabile della ditta affidataria, ed i prospetti riepilogativi mensili e ogni due mesi una relazione per ogni caso in carico e sull'andamento generale del servizio;

- Comunicare per iscritto eventuali inconvenienti che potrebbero determinare limitazioni o disservizi nelle prestazioni contrattuali;
- Applicare il trattamento economico di cui al contratto collettivo nazionale, ivi incluse le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica, assistenziale e in materia di sicurezza nei confronti dei propri lavoratori;
- Impegnarsi ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamentari vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici - amministrativi, e di prevenzione infortuni e disciplinanti i rapporti di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto;
- Attenersi alle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, da consegnare all'atto della stipula del contratto, esonerando il Comune da qualsiasi danno in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa o negligenza dei propri operatori, nonché ad inadeguatezza o a carenza nelle prestazioni erogate;
- Collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i servizi della ASL, e con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato.

ART. 12 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La ditta aggiudicataria dovrà osservare la normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza. L'aggiudicatario dovrà in ogni momento, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

L'aggiudicatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive risultanti dal CCNL e dalle successive integrazioni ed ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato.

La ditta aggiudicataria in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'amministrazione appaltante a qualunque titolo.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il **nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione**. E' rimesso alla ditta aggiudicataria l'onere di predisporre il Piano di sicurezza e ogni altro documento e adempimento necessario per assicurare l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalla vigenti norme in materia (D.lgs 626/96, D.lgs 242/96, Dlgs 493/96 e s.m.i. D.lgs n. 81/2008).

ART. 13 INFORTUNI E DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta aggiudicataria. L'aggiudicatario avrà pertanto l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), ed RCO (responsabilità civile operatori), con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, per i danni che possono derivare agli operatori, o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo di rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

I massimali di polizza non dovranno essere inferiori a:

- €. 1.500.000,00 quale limite per catastrofe per sinistro;
- €. 1.500.000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;
- €. 1.000.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

La polizza di cui sopra deve essere priva di franchigia.

L'appaltatore non sarà soggetto all'obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune di Baressa prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio, qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza della stipula del contratto.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

La polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata contrattuale.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, per fatto dell'impresa aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, all'atto della stipula del contratto la ditta aggiudicataria della gara dovrà depositare cauzione definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 113 del DLgs. 163/2006 in favore del Comune di Baressa nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. Anche in questo caso si applica la riduzione ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del codice appalti.

La cauzione definitiva dovrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 15 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della gara è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, il Comune di Baressa potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. In caso di sospensione del servizio causato da inadempimenti della ditta, il Comune di Baressa si rivarrà sulla cauzione, o sui corrispettivi dovuti, fatti salvi i maggiori danni.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta e dell'Ente appaltante che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.lgs 163/2006, è fatto assoluto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente gara, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto", unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si riterrà il soggetto aggiudicatario, con la conseguenza, inoltre, dell'applicazione del primo comma del presente articolo.

ART. 17 COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Al Servizio Sociale Comunale compete l'individuazione degli obiettivi, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi fissati. Nello specifico:

- L'inserimento del minore quale destinatario del servizio e la stretta collaborazione con la Ditta aggiudicataria per la presa in carico;
- La definizione della tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente;
- Le funzioni di indirizzo e verifica del servizio oggetto dell'appalto, in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni;
- Le verifiche periodiche sui risultati conseguiti, con conseguente valutazione ed eventuale proposta di modifica ed aggiornamento dei piani individualizzati di intervento predisposti.

ART. 18 FUNZIONE DI VIGILANZA, CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione e la qualità del servizio, verificandone la rispondenza con le prescrizioni contrattuali e con le indicazioni contenute nel presente capitolato d'oneri, disponendo tutti i provvedimenti necessari, con le modalità che riterrà più opportune e senza alcun preavviso.

Il coordinamento sulla programmazione e la gestione generale del servizio verranno espletati, da parte del Comune di Baressa, attraverso la supervisione tecnico - operativa dell'Ufficio Servizi Sociali e con verifiche periodiche.

Per favorire i momenti di verifica congiunta, il coordinamento e la condivisione, verranno organizzati periodici incontri di raccordo con il personale e la Ditta aggiudicataria, nonché con le famiglie dei minori destinatari del servizio.

ART. 19 RILIEVI E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio e le disposizioni del presente Capitolato e di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Ente appaltante ritenga che la ditta aggiudicataria in sede di esecuzione del contratto non adempia a tutti gli obblighi o violi comunque le disposizioni del presente capitolato, o agisca in difformità di leggi e regolamentazioni vigenti in materia, dovrà darne comunicazione per iscritto alla ditta stessa, così da porla in condizioni di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Ente.

Ove non attenda a tutti gli obblighi o violi comunque le disposizioni del presente capitolato e quelle contenute nel contratto, l'Ente appaltante procederà all'applicazione delle penali, nella misura di seguito indicata, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Pertanto, in caso di inadempienze da parte del soggetto gestore, derivanti dagli obblighi contrattuali e di quelle contenute nel presente capitolato d'oneri, l'Amministrazione, tramite il Responsabile del servizio, provvederà a contestare le inadempienze, con lettera raccomandata A/R, intimando di

sanare le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni dalla data di ricezione, pena l'applicazione di una penale.

Trascorso il termine di cui al punto precedente senza che la ditta appaltatrice abbia ottemperato all'ordine impartito, il Responsabile del Servizio provvederà a notificare e ad applicare la penalità, così come di seguito specificato a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) mancata sostituzione di un operatore come richiesto - € 103,30;
- b) in caso di ritardo nell'adempimento della prestazione verrà applicata, per ogni ora di ritardo, una penale di € 25,82, fino ad un massimo di € 51,64, il ripetersi della situazione per oltre cinque volte costituisce causa di risoluzione di diritto di contratto;
- c) qualora la mancata sostituzione di un operatore sia tale da determinare la sostanziale inattività del servizio presso gli utenti nell'arco di una giornata lavorativa, € 516,45;
- d) mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Responsabile del Settore Servizi Sociali nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate, € 516,45 per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto;
- e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, da € 51,64 a € 258,23 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, rimanendo comunque la facoltà di richiesta della sostituzione del responsabile per eventi ripetutesi per più di tre volte.

Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato al Comune a causa dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione e sui corrispettivi dovuti.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, il Comune di Baressa ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi, fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente:

- Subappalto totale o parziale dei servizi, in violazione a quanto previsto nel presente capitolato;
- Mancata copertura delle garanzie assicurative;
- Grave inosservanza della normativa prevista in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- Mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Per mancato rispetto del termine prefissato per la presentazione di controdeduzioni, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per cause assolutamente non imputabili alla ditta;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.
- Lesione dei diritti degli utenti e/o del prestigio e gli interessi dell'Ente appaltante;
- Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1543 C.C.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune di Baressa alla Ditta aggiudicataria, tramite lettera raccomandata A/R; al ricevimento della quale la Ditta dovrà presentare controdeduzione nel termine di 5 (cinque) giorni, decorsi i quali il Comune di Baressa assumerà le determinazioni finali.

In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune potrà inviare alla Ditta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida ad adempiere nel termine di almeno 30 (trenta) giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune di Baressa, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi e dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso al nuovo gestore e garantire il passaggio al nuovo gestore della documentazione necessaria per la gestione del servizio.

E' inoltre facoltà del Comune di Baressa recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali di esso, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto di risarcimento o per prestazioni non effettuate.

In caso di razionalizzazione dei servizi e di accorpamento a livello territoriale (P.L.U.S. o Unione dei Comuni o altri organismi) per disposizioni di legge, si darà luogo alla risoluzione del contratto di appalto anche prima della scadenza, con l'esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata A./R. e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.

ART. 21 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE

Nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria il contratto si intenderà risolto "ipso jure" a meno che il curatore fallimentare non dichiari espressamente di voler subentrare nel rapporto.

Al di fuori di quanto indicato nel I capoverso, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

ART. 22 RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, il Comune di Baressa potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.

ART. 23 ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Ditta aggiudicataria con addebito a carico del gestore dell'intero costo sopportato e dell'eventuale danno e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti articoli.

ART. 24 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERERENZA D.LGS. 81/2008 ART. 26 (DUVRI)

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze non è stato predisposto il DUVRI in quanto, considerata la tipologia delle attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.

In conclusione gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze risultano pertanto essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 25 CONTROVERSIE

Qualunque contenzioso fra le parti sull'interpretazione o esecuzione del contratto disciplinante il presente affidamento, salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario e sarà competente il Foro di Oristano.

ART. 26 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente capitolato la Ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, elegge, ad ogni effetto, domicilio fiscale presso il Comune di Baressa.

ART. 27 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante forma di atto pubblico a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato d'appalto;
- l'offerta presentata dalla ditta in sede di gara;

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di Segreteria ed eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. La Ditta assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al servizio in affidamento, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune di Baressa.

Se la ditta aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D. Lgs. n. 460/1997 in quanto ONLUS di diritto.

ART. 28 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

In conformità al disposto di cui all'articolo 23 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Costituisce limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all'osservanza del segreto d'ufficio e professionale. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all'altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d'ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

ART. 29 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a contratto di appalto di servizi; le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente appaltante in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i componenti della commissione tecnica di valutazione; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D. Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Baressa.

Limitatamente ai propri dati personali, la Ditta aggiudicataria dà il consenso al loro trattamento da parte del Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica dell'affidamento. Prima dell'avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto al Comune di Baressa il nominativo del **Responsabile del trattamento dei dati sensibili** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del personale della Ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. E' fatto espresso divieto di utilizzare questi dati al di là delle finalità del presente appalto, fatta salva specifica autorizzazione da parte dell'ente committente e per le finalità ammesse dalla legge.

ART. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il concorrente al quale sarà affidato il servizio, dovrà comunicare, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per i flussi finanziari relativi all'oggetto del presente appalto, oltre alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente. La stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume l'obbligo di tracciabilità dei suddetti flussi finanziari.

ART. 31 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice degli appalti, al Codice Civile ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Baressa lì 22.12.2015

**Il Responsabile del Servizio
Avv. Piergiorgio Corona**